

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro diretto, con la denominazione: "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE Società Consortile a responsabilità limitata" siglabile "VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE GAL Soc. Cons. a r.l.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Ceres (TO), Frazione Fè numero 2.
 La Società, nelle forme della legge, potrà istituire ed eventualmente sopprimere anche altrove (estero compreso), filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze ed uffici secondari.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Per raggiungere lo scopo sociale, la Società potrà:

- elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione ed alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale, assumendo e concedendo incarichi di consulenza, professionali, progettuali e/o di collaborazione;
- realizzare in proprio strutture fisiche ed interventi di carattere materiale, destinati ad avere una ricaduta positiva e diffusa per la valorizzazione di uno specifico settore dell'economia locale oppure mirata ad introdurre elementi di innovazione nei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi generati dagli operatori pubblici e privati del territorio;

VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Società Consortile a responsabilità limitata

STATUTO

- d) concedere contributi a soggetti terzi pubblici e privati, secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie che la Società sarà in grado di attivare ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del territorio;
- e) fornire alla popolazione residente, agli Enti Locali, ai singoli operatori economici di ogni settore, alle imprese artigiane, agricole, commerciali e turistiche nonché alle piccole e medie imprese, i servizi ritenuti necessari a migliorare le prospettive di sviluppo del territorio in senso lato;
- f) prestare – anche a favore di terzi – fidejussioni ed ogni tipo di garanzia tanto personale che reale nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale;
- g) svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- h) assumere partecipazioni in qualsiasi società, consorzio, ente ed organizzazione avente scopi affini o comunque ritenuti utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La Società attuerà il proprio scopo mutualistico operando prevalentemente ma non esclusivamente nei seguenti settori:

- la sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio;
- la formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale, rivolta in modo particolare alla riqualificazione od all'inserimento occupazionale dei giovani;
- il sostegno alla riqualificazione ed alla creazione di nuove piccole imprese in ogni settore economico, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche, organizzative e gestionali;
- la creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, l'istituzione di sistemi di prenotazione;
- il sostegno alla produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali agricoli ed artigianali;
- la promozione e la realizzazione di collegamenti telematici all'interno del territorio e la connessione tra questi e le reti esterne;
- la redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e di settore, indagini e ricerche in campo sociale, economico e di valorizzazione e tutela del territorio e delle sue produzioni;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nei settori del terziario, marketing, pubblicità, informazione, informatica, innovazione tecnologica, didattica e convegnistica;
- il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario anche in nome e per conto di soggetti terzi.

STATUTO

- Alla Società è infine fatto l'obbligo di partecipare alla Rete LEADER a livello europeo, al fine di scambiare e divulgare informazioni in merito alle azioni della Comunità Economica Europea a favore dello sviluppo dei territori rurali.
- E' escluso l'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione in appositi Albi od elenchi, nonchè delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.
- E' esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 60.000 (sessantamila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Ciascun socio dovrà essere titolare di una quota di capitale sociale indivisibile non inferiore ad Euro 600 (seicento) o multipli di Euro 600 (seicento).

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale stesso, salvo il diritto di opzione dei soci, alle condizioni di legge.

Gli aumenti di capitale sociale possono essere effettuati anche mediante conferimenti in natura.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI

Ferma restando la responsabilità limitata dei soci, questi versano ai sensi del comma 2 dell'art. 2615-ter del Codice Civile i contributi in denaro eventualmente necessari al perseguimento dello scopo mutualistico della Società.

La determinazione della stessa misura ed i criteri di ripartizione dei contributi tra i soci vengono stabiliti dalla maggioranza dell'Assemblea.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio che dovrà evidenziare attività, passività e risultati gestionali della Società.

ARTICOLO 8 - UTILI DI ESERCIZIO

Gli utili di esercizio risultanti dal bilancio - detratta la quinta parte dovuta che deve essere accantonata al fondo di riserva legale - saranno in parte destinati



Maurizio Costa

Stefano *Luigi* *Marco* *Roberto* *Giuseppe*

VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Società Consortile a responsabilità limitata

STATUTO

alla rivalutazione della quota dei soci da effettuare al tasso legale di interesse e per la parte di utili disponibili.

A tale scopo non potrà essere destinata una parte superiore alla metà degli utili di esercizio.

La restante parte di utili di esercizio sarà destinata a scopi mutualistici, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 – SOCI

Possono far parte della Società consortile gli Enti Pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie e in genere i soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissibilità dei nuovi Soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, tanto di seguito di acquisto di quote, che di sottoscrizione di quote di nuova formazione.

L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro giorni trenta dalla domanda proposta dall'interessato; in caso di mancanza di motivato diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ai sensi di legge approva il bilancio, nomina gli amministratori e delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea medesima potrà essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- in caso di oggettivo ed incolpevole impedimento degli amministratori a provvedere agli adempimenti richiesti nel termine ordinario;
- in caso di sopravvenienza di significative modifiche dell'assetto normativo, tali da influire sulla configurazione del bilancio e dei documenti connessi;
- in caso di sopravvenienza di fatti di notevole rilievo, successivi alla chiusura dell'esercizio, dei quali si debba darsi conto – ai sensi dei numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 2428 del Codice

STATUTO

- Civile - nella relazione della gestione, alla cui valutazione non possa provvedersi nel termine ordinario;
- nel caso che la formazione del bilancio sia significativamente influenzata dai risultati di esercizio di società partecipate; che non sia possibile acquisire nei termini ordinari.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

a) Convocazioni e deliberazioni

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori.

Al sensi di legge le assemblee sono regolarmente costituite e deliberano con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata da soci intervenuti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Tuttavia in ogni caso è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di questa, la nomina e la revoca di amministratori.

b) Intervento in assemblee e voto

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della propria quota.

Ogni socio avente diritto ad intervenire alle assemblee può farsi rappresentare tramite delega sottoscritta, da altra persona, entro i limiti di legge.

c) Presidente Segretario

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Assemblea designa la persona che presiede.

VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Società Consortile a responsabilità limitata

STATUTO

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove non sia prescritta ai sensi di legge la presenza di un Notaio.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica non più di cinque anni ed è rieleggibile.

a) Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono deferiti tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società e così potrà compiere in genere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e potrà quindi compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, gli istituti bancari, gli uffici postali, fiscali e tributari, ecc., dando o ricevendo ricevute e potrà pure stipulare contratti e convenzioni di ogni genere, assumere impegni bancari, ricevere e concedere contributi in denaro, nominare procuratori speciali o generali, ossia compiere qualunque atto impegnante la Società, essendo l'elenco di cui sopra a titolo puramente esemplificativo.

b) Presidente, Amministratore delegato, rappresentanza della Società

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno, qualora non abbia provveduto l'assemblea, un Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed un Amministratore Delegato.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato spettano la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, entro i termini di legge, parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri Delegati durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto dell'elezione; decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'Assemblea potrà assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un emolumento annuo in ragione del mandato assunto o dei compiti a ciascuno di essi demandati dal Consiglio stesso.

c) Convocazioni e deliberazioni del Consiglio

STATUTO

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono certificate da un verbale redatto dal Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

ARTICOLO 12 - LIMITI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili solo a favore dei soci.

In ogni altro caso esse devono essere offerte in prelazione ai soci.

Il socio che intende trasferire la sua quota dovrà offrirla in prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio che intende trasferire la sua quota.

Nel caso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto della quota, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore.

Se vi sono più soci interessati all'acquisto della quota, e non vi sia accordo tra loro, essi avranno diritto di acquistare la quota proporzionalmente al valore nominale delle quote da ciascuno di essi già possedute.

Nel caso in cui solo alcuni soci intendano esercitare il diritto di prelazione, essi avranno diritto ed obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di spettanza di quei soci che non intendano esercitarla.

Se nessun socio fosse disposto ad acquistare la quota oggetto della prelazione, la quota stessa potrà essere ceduta a terzi entro i sei mesi successivi all'assemblea dei soci o, in caso di decesso, si devolverà definitivamente agli eredi del socio defunto.

Il prezzo della quota trasferita in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa tra le parti e dovrà essere regolato in contanti nel termine successivo di quattro mesi dalla data di cessione.



gy

VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Società Consortile a responsabilità limitata

STATUTO

Ogni divergenza che dovesse insorgere tra i soci in relazione al valore ed alla congruità del prezzo richiesto per la cessione della quota sarà decisa sulla base dell'arbitrato previsto dal successivo articolo 14.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche nei casi di vendita forzata.

In ogni caso dovrà trovare integrale applicazione l'art. 9 del presente statuto.

Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione e l'organo amministrativo non deliberasse favorevolmente circa l'ammissione nei soci terzi cessionari ai sensi del suddetto articolo 9, sarà onere di quest'ultimo designare altro soggetto – favorevolmente valutato agli effetti dello stesso articolo 9 – per l'esecuzione della cessione.

ARTICOLO 13 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci e la Società, fra i soci e gli amministratori e/o liquidatori a aventi causa, insorgente in dipendenza del presente statuto ed in genere del contratto societario, quando compromettibili in arbitri, saranno decise da un arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, o in difetto, dal Presidente del Tribunale della sede della Società, al quale competerà altresì la nomina del secondo arbitro, nel caso che la parte cui spetta tale designazione non vi abbia provveduto entro venti giorni dalla nomina del primo arbitro.

L'arbitro o il Collegio Arbitrale funzionerà irritualmente ed emetterà il proprio lodo secondo diritto senza vincolo di forma e di procedura, entro giorni novanta dalla costituzione dell'ufficio arbitrale, provvedendo anche circa il carico delle spese.

ARTICOLO 15 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

1/1 Delle "la norme e verbes di amministrazione"

Una postula affare

torino u novembre 2002

Quatrin Claudio

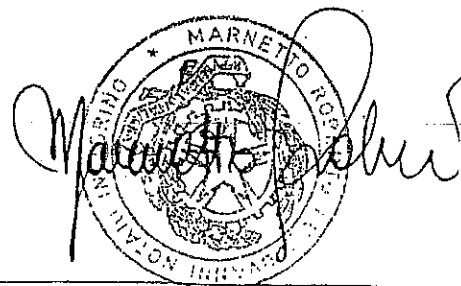
Uomo Uomo

Principato

Delegati

Roberto Notari

Cerone



Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte
sottoscrizioni, nei miei rogiti, composta di ventisei
facciate, rilasciata ad uso parte

Torino, li 21 NOV. 2002



Marnetto Roberto